

Determinazione

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'acquisto a) dell'aggiornamento del software PriMus POWER PACK sn. 11090047, per la redazione dei documenti di computi metrici e contabilità e b) di un nuovo software usBIM.firemaint – cloud e web app mobile integrati per la manutenzione antincendio, entrambe di durata triennale (periodo 01/05/2024 - 30/04/2027), mediante stipula di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Importo complessivo euro 14.059,00= oltre IVA.

[CIG: B116F87CF9]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Visto il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che all'art.4, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, stabilisce una serie di esclusioni in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di convenzioni quadro, di utilizzo della rete telematica e di acquisti di bene e servizi informatici e di connettività;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e ss.mm.ii., in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente il nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell’ANAC;
- Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
 - le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
 - ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
 - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- Rilevato, in particolare, che il piano triennale per l’informatica 2024/2026, pubblicato il 12 febbraio 2024, prevede nelle disposizioni della Parte II del Libro I artt. 19-36 “*Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici*” del Codice dei contratti pubblici, risulta centrale e obbligatorio dal primo gennaio 2024 lo svolgimento degli acquisti della Pubblica Amministrazione attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25). Le stesse devono essere interoperabili, tramite Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND), con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) (art. 23) di ANAC, l’infrastruttura tecnologica abilitante la gestione in digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici (dalla programmazione fino all’esecuzione del contratto);
- Visto che la digitalizzazione degli acquisti pubblici è parte fondamentale del percorso di trasformazione digitale della PA contribuendo a snellire e ad accelerare le procedure amministrative di acquisto, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli;
- Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
- Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “*Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione*”;
- Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l’acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
- Dato atto che l’INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata “*U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement*” per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all’affidamento di contratti pubblici;
- Vista la richiesta d’acquisto effettuata in data 18/3/2024 (**RdA 249.2024**) dal Sig. Alessandro Corallo, C/TER afferente alla UO Logistica e Manutenzione dell’INRiM, avente ad oggetto l’acquisto di n. 2 software indispensabili per i bisogni dell’ente, in particolare:
 - a) aggiornamento di n. 1 software, (PriMus POWER PACK sn. 11090047, già in possesso dell’ente), comprensivo di abbonamento triennale, necessaria per lo svolgimento dell’attività di Progettazione e Direzione Lavori, per le postazioni di lavoro dei dipendenti tecnici nella redazione di Computi Metrici, Contabilità nonché di redazione di Elenco Prezzi, Analisi Prezzi. Il rinnovo è essenziale in quanto consente di mantenere in vita il supporto tecnico dei prodotti software, di ricevere gli aggiornamenti necessari all’allineamento alle migliori prestazioni disponibili;
 - b) n. 1 software usBIM.firemaint - cloud e web app mobile integrati- per la manutenzione antincendio, necessario per la gestione delle tematiche legate all’antincendio, periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027;
- Visto che, in base alle indagini informali di mercato svolte dal richiedente, i cui esiti sono agli atti di questi uffici, è emerso che soltanto la società ACCA Software S.p.a., può fornire i software, con tutte le caratteristiche, l’affidabilità e efficienza richieste, che ne determinano, altresì, l’infungibilità;
- Visto, quindi, il preventivo inviato dalla società ACCA Software S.p.a. (C.F. e P.IVA 01883740647), Contrada rossole, 13 – 83043 Bagnoli Irpino (AV) datato 27 febbraio 2024 per il rinnovo triennale del servizio continuativo di aggiornamento della licenza software, per euro 499,00= oltre IVA (All.1);

- Vista l’offerta di ACCA SOFTWARE SPA, datata 12 marzo 2024(All.2), che risponde pienamente alle esigenze dell’Ente, per il software usBIM.firemaint – cloud e web app mobile integrati per la manutenzione antincendio, per euro 13.560,00= escluso IVA, applicando uno sconto sui prezzi di listino, e che offre per tre anni come di seguito riportato:
 - piattaforma usBIM.firemaint
 - n. licenze standard: 3;
 - n. licenze manutentore: 2;
 - durata abbonamento: 36 mesi;
 - n. componenti in gestione: 10.000;
 - n. web app mobile censimento: 3;
 - spazio di storage: gratuito (salvo caricamento di file non attinenti allo scopo della soluzione)
 - assistenza tecnica in modalità ticketing con risposta entro 24/48/56 ore in funzione della priorità assegnata al ticket. (** L’istanza può essere presentata a assistenza@acca.it senza limitazioni di orario, ma verrà preso in esame dai nostri tecnici dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.*)
 - corso di formazione della durata di circa 4 ore, erogato in due sessioni live streaming da calendarizzare in accordo con le disponibilità del docente;
- Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP attiva;
- Ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento diretto di cui trattasi mediante Trattativa Diretta in MEPA all’operatore ACCA SOFTWARE SPA per l’importo complessivo di € 14.059,00= oltre IVA;
- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
 - a) *valore dell’appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
 - b) *oggetto dell’appalto* fornitura di Licenze d'uso per software;
 - c) *possesso*, da parte dell’operatore economico individuato affidatario ACCA SOFTWARE SPA, di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e *dei requisiti ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria*;
- Ritenuto che:
 - il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
 - l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- Ritenuto coerente con la normativa in vigore e con la natura e le caratteristiche dell'appalto non prevedere una clausola di revisione prezzi;
- Ritenuto che l'INRiM persegue il risultato dell'affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all'interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell'Istituto;
- Considerato che la verifica dei requisiti di partecipazione sopra citati sarà effettuata attraverso il sistema FVOE, in ragione del valore dell'appalto;
- Preso atto, in ogni caso, dell'esito positivo della pre- verifica condotta dagli Uffici, in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;
- Precisato in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- Visto che per l'affidamento in oggetto non verrà richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lg. n. 36/2023, avendo l'affidamento ad oggetto una fornitura che viene assegnata ad un operatore economico specializzato;
- Visto che l'articolo 15 D.lgs. 36/2023 specifica che, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, restando ferma, altresì, la disposizione secondo la quale l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato;
- Valutate, in relazione alle caratteristiche del presente affidamento, le competenze professionali del personale afferente alla U.O. Approvvigionamenti (APP), competente per materia e valore;
- Ritenuto che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, possa essere svolto, dal Responsabile della U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Daniela Cutugno;
- Visti gli artt. 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Dato atto che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- Sentita l'interessata, in particolare in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo alla stessa;
- Preso atto che il contratto che deriverà dalla presente procedura avrà la forma di un documento di stipula, emesso dal portale acquistiretepa.it – MePA, stipulato in forma di scrittura privata a mezzo sottoscrizione con firma digitale ed invio telematico a cura della U.O. Approvvigionamenti;
- Accertato che ACCA SOFTWARE SPA è operatore abilitato sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

DETERMINA

- 1) di autorizzare il seguente affidamento diretto da effettuare tramite stipula di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

Oggetto: aggiornamento del software PriMus POWER PACK sn. 11090047, per la redazione dei documenti di computi metrici e contabilità e acquisto di un nuovo software usBIM.firemaint – cloud e web app mobile integrati per la manutenzione antincendio, entrambe di durata contrattuale triennale (periodo 01/05/2024 - 30/04/2027), come da preventivi allegati (All.1 – 2);

Importo complessivo: euro 14.059,00= (quattordicimilaecinquantanove/00) oltre IVA, pari a euro 17.151,98= (diciasettemilacentocinquantuno/98) IVA inclusa;

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software - Scrittura anticipata n4420 del 2 aprile 2024 dell'e.f. 2024 del Bilancio dell'Istituto;

Operatore economico affidatario: ACCA Software S.p.A., con sede c/o Contrada Rosole 13, Cap 83043 Bagnoli Irpino (AV), P.IVA e C.F. 01883740647, PEC: acca@pec.it;

- 2) che trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Clausole contrattuali: il contratto prevedrà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 50/2016 e/o dei requisiti specifici, autodichiarati dall'operatore economico, questa Amministrazione provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - c) alla segnalazione all'ANAC e all'azione per risarcimento danni, oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;
- 3) che per le ragioni esposte in narrativa al fornitore non saranno richieste le garanzie provvisoria e definitiva;
- 4) di nominare Responsabile unico del progetto e del procedimento in oggetto la Dott.ssa Daniela Cutugno;
- 5) di dare atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

Referente tecnico: Sig. Alessandro Corallo;

Referente amministrativa MePA: Dott.ssa Stefania Cingolani;

- 6) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge tramite il link: https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_delibere_contrarre.wp

Si allega:

1. preventivo di ACCA Software S.p.A.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan